

**TITOLO V**  
**ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI DI TRIBUNALE DESTINATI**  
**ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI**  
**CASSAZIONE**

**Capo I**  
**Procedura**

**Articolo 63**

*(Domanda e documentazione<sup>255</sup>)*

1. Il magistrato che intenda ottenere l'assegnazione all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.

**Articolo 64**

*(Proposta di assegnazione e termini per la revoca<sup>256</sup>)*

1. La proposta di assegnazione è<sup>257</sup> comunicata all'interessato<sup>258</sup> tramite il dirigente dell'ufficio di appartenenza. Il dirigente dell'ufficio **provvede**<sup>259</sup> a trasmettere immediatamente al CSM<sup>260</sup> l'attestazione degli estremi dell'avvenuta comunicazione o delle ragioni del ritardo.

2. In ogni caso, anche nell'ipotesi di assenza dal servizio, il **dirigente provvede**<sup>261</sup> col mezzo più rapido a dare comunicazione all'interessato della proposta, informandone<sup>262</sup> il CSM<sup>263</sup> con le stesse modalità.

3. Eventuali ~~revoche~~ **devono**<sup>264</sup> pervenire al CSM<sup>265</sup> entro ~~tre~~<sup>266</sup> ~~giorni~~ dalla comunicazione. Trascorso tale termine ~~e fino alla delibera~~ la revoca **può**<sup>267</sup> essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

**Capo II**  
**Criteri**

**Articolo 65**

<sup>255</sup> Par. VII

<sup>256</sup> Par. VII

<sup>257</sup> viene

<sup>258</sup> a mezzo telefono o telefax

<sup>259</sup> "Provvederà, subito dopo la comunicazione al magistrato."

<sup>260</sup> Consiglio

<sup>261</sup> "Provvederà".

<sup>262</sup> immediatamente

<sup>263</sup> Consiglio,

<sup>264</sup> dovranno

<sup>265</sup> Consiglio a mezzo telefax

<sup>266</sup> 3

<sup>267</sup> Potrà.

(Attitudini<sup>268</sup>)

1. Per i posti di magistrato di tribunale addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, il CSM<sup>269</sup> tiene<sup>270</sup> conto di ogni elemento che rilevi nel magistrato una spiccata inclinazione allo studio e alla ricerca desumibile innanzitutto da atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché da pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili.

2. <sup>271</sup> Costituiscono <sup>272</sup> elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario - come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di<sup>273</sup> professionalità<sup>274</sup> - avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

3. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, la partecipazione all'attività di formazione della **Scuola Superiore della Magistratura**<sup>275</sup>, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

5. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano<sup>276</sup> particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

7. Per l'assegnazione e il trasferimento<sup>277</sup> ai posti di magistrato di tribunale addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione si attribuisce<sup>278</sup> particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 10 anni.

8. Ai fini del comma 7<sup>279</sup>, per i magistrati applicati alla Corte Costituzionale e per i magistrati in servizio presso il CSM, in qualità di componenti, addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi, l'esercizio delle funzioni svolte presso i suddetti uffici è equiparato all'esercizio delle funzioni di merito.

Articolo 66

<sup>268</sup> PAR. VIII

<sup>269</sup> Consiglio

<sup>270</sup> terrà

<sup>271</sup> A tal fine.

<sup>272</sup> " , pertanto, ".

<sup>273</sup> della

<sup>274</sup> ai sensi della circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007

<sup>275</sup> Consigliere quale relatore in corsi centrali, decentrati o per i giudici di pace

<sup>276</sup> presuppongono

<sup>277</sup> i tramutamenti

<sup>278</sup> attribuirà

<sup>279</sup> di cui al punto che precede

*(Merito<sup>280</sup>)*

1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25.

**Capo III  
Punteggi**

**Articolo 67**  
*(Attitudini<sup>281</sup>)*

1. Gli elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste consentono di attribuire sino a punti 6.

**Articolo 68**  
*(Merito<sup>282</sup>)*

1. L'impegno<sup>283</sup> dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria consente di attribuire sino a punti 3.

---

**Articolo 69**  
*(Anzianità<sup>284</sup>)*

1. Per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi sono riconosciuti punti 0,50 fino a un massimo di punti 4.

---

<sup>280</sup> PAR. XV.

<sup>281</sup> PAR. XIX

<sup>282</sup> PAR. XIX

<sup>283</sup> Impegno particolare

<sup>284</sup> PAR. XIX

**TITOLO VI**  
**CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI SOSTITUTO**  
**PRESSO LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA**

**Capo I**  
**Procedura**

**Articolo 70**  
*(Domanda e documentazione<sup>285</sup>)*

1. Il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di sostituto presso la DNA ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.

2. Qualora l'interessato nel triennio anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda non sia stato valutato, sotto i profili delle attitudini e del merito, con uno dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ha l'onere di richiederlo entro il termine di scadenza della presentazione della domanda al Consiglio giudiziario o agli altri organi competenti. Il ~~parere viene espresso<sup>286</sup> entro venti giorni e unitamente alle<sup>287</sup> statistiche comparate è trasmesso<sup>288</sup>~~ al CSM con l'indicazione dell'ufficio richiesto.

**Articolo 71**  
*(Proposta di assegnazione e termini per la revoca<sup>289</sup>)*

1. La proposta di assegnazione viene comunicata all'interessato<sup>290</sup> tramite il dirigente dell'ufficio di appartenenza. Il dirigente dell'ufficio **provvede<sup>291</sup>** a trasmettere immediatamente al CSM<sup>292</sup> l'attestazione degli estremi dell'avvenuta comunicazione o delle ragioni del ritardo.

2. In ogni caso, anche nell'ipotesi di assenza dal servizio, il dirigente **provvede<sup>293</sup>** col mezzo più rapido a dare comunicazione all'interessato della proposta, informandone<sup>294</sup> il CSM<sup>295</sup> con le stesse modalità.

3. Eventuali revoche **devono<sup>296</sup>** pervenire al CSM<sup>297</sup> entro **tre<sup>298</sup>** giorni dalla comunicazione. Trascorso tale termine e fino alla delibera la revoca **può<sup>299</sup>** essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

<sup>285</sup> Par. VII

<sup>286</sup> che lo esprimeranno

<sup>287</sup> corredandolo delle

<sup>288</sup> lo trasmetteranno

<sup>289</sup> Par. VII

<sup>290</sup> a mezzo telefono o telefax

<sup>291</sup> "Provvederà, subito dopo la comunicazione al magistrato, "

<sup>292</sup> Consiglio

<sup>293</sup> "Provvederà".

<sup>294</sup> immediatamente

<sup>295</sup> Consiglio

<sup>296</sup> dovranno

<sup>297</sup> Consiglio a mezzo telefax

<sup>298</sup> 3

<sup>299</sup> Potrà.

## Capo II Criteri

### Articolo 72 (Attitudini<sup>300</sup>)

1. Le attitudini generiche devono essere valutate alla luce dei compiti propri della DNA, valorizzando le capacità di coordinamento, di intelligence e di impulso investigativo. Esse possono essere desunte, inoltre, dalla complessiva formazione professionale e dalla pluralità di esperienze. Sono valutabili in modo apprezzabile le capacità e l'idoneità maturate nel campo dell'informatica, dell'utilizzo delle banche-dati giudiziarie e nello svolgimento di attività di indagine in generale.

2. Nella valutazione del profilo del magistrato assumono particolare rilievo l'esperienza specifica e le attitudini dimostrate nella trattazione di procedimenti per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata. Particolarmente significative sono le esperienze maturate, per un congruo periodo di tempo, nell'ambito di funzioni requirenti e, specificamente, presso le Direzioni Distrettuali Antimafia.

3. Costituiscono <sup>301</sup> elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario, come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di <sup>302</sup> professionalità <sup>303</sup>, avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

4. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, la partecipazione all'attività di formazione della ~~Scuola Superiore della Magistratura~~ <sup>304</sup>, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

5. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che ~~presuppongano~~ <sup>305</sup> particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

### Articolo 73 (Merito<sup>306</sup>)

<sup>300</sup> PAR. VIII

<sup>301</sup> "pertanto,"

<sup>302</sup> della

<sup>303</sup> ai sensi della circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007

<sup>304</sup> Consigliere quale relatore in corsi centrali, decentrati o per i giudici di pace

<sup>305</sup> presuppongono

<sup>306</sup> PAR. XV.

1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25.

### Capo III Punteggi<sup>307</sup>

#### Articolo 74 (Attitudini)

1. Le attitudini sono valutate con riferimento a specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a esercitare le funzioni richieste, ~~desumibili dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni o~~<sup>308</sup> settori diversi di attività giudiziaria fino a punti 3.

2. <sup>309</sup> Sulla base della specifica esperienza e attitudine nella trattazione di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata concretamente dimostrata dal magistrato nell'esercizio della sua attività giudiziaria possono essere riconosciuti fino a punti 6.

3. <sup>310</sup> L'esercizio, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica consente di attribuire punti 2. Nel caso che le funzioni siano state esercitate (per almeno quattro anni) presso la DDA i punti sono aumentati fino a 3.

4. <sup>311</sup> L'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso le Corti di appello o presso la Corte di Cassazione, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, consente di attribuire punti 1.

5. <sup>312</sup> L'esercizio di funzioni requirenti in posti direttivi o semidirettivi consente di attribuire punti 1.

6. I punteggi di cui sopra si cumulano tra loro.

#### Articolo 75 (Merito)

~~1. <sup>313</sup> L'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria, anche sotto il profilo della preparazione professionale, consente di attribuire fino a punti 3.~~

~~2. Il punteggio di cui sopra può essere aumentato fino a 4 nei casi in cui risulti che il magistrato è stato impegnato per periodi di tempo prolungati e continuativi in compiti particolarmente complessi e impegnativi.~~

#### Articolo 76

1. L'anzianità nel ruolo è valutata, ai sensi del comma 6 dell'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159<sup>314</sup>, solo nel caso in cui risultino equivalenti i requisiti professionali.

<sup>314</sup> "76 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (aggiunto dall'articolo 6 d.l. 20 novembre 1991 n. 367)".

**TITOLO VII**  
**CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ**  
**DI CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E DI SOSTITUTO**  
**PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE**

**Capo I**  
**Procedura**

**Articolo 77**  
*(Domanda e documentazione<sup>315</sup>)*

1. Il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di legittimità ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.

2. ~~Possono<sup>316</sup>~~ essere prodotti non più di 10 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto. ~~Possono<sup>317</sup>~~, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 10<sup>318</sup>.

3. I magistrati di tribunale addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione ~~possono<sup>319</sup>~~ produrre gli atti e i provvedimenti redatti prima dell'assegnazione alla Corte di Cassazione, risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, nonché altri atti ritenuti utili redatti presso l'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione<sup>320</sup>.

4. I magistrati fuori ruolo ~~possono<sup>321</sup>~~ produrre gli atti e i provvedimenti redatti prima del collocamento fuori ruolo, risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo, nonché gli altri titoli ritenuti utili.<sup>322</sup> Inoltre, ~~possono<sup>323</sup>~~ produrre atti,<sup>324</sup> con esclusione di provvedimenti giurisdizionali che non siano a loro firma,<sup>325</sup> alla redazione dei quali hanno contribuito, specificando la valenza dell'apporto fornito e in numero non superiore a cinque, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio.

5. ~~<sup>326</sup> La mancata presentazione della scheda di autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituisce<sup>327</sup> causa di inammissibilità della domanda.~~<sup>328</sup>

<sup>315</sup> Par. VII

<sup>316</sup> "Potranno".

<sup>317</sup> "Potranno".

<sup>318</sup> (In tal senso si intende modificata la circolare n. 28652 del 18 novembre 2008 Capo IV punto 3 ultimo comma).

<sup>319</sup> "Potranno".

<sup>320</sup> (In tal senso si intende integrata la circolare n. 28652 del 18 novembre 2008 aggiungendo al Capo IV il punto 3 bis).

<sup>321</sup> potranno

<sup>322</sup> ;

<sup>323</sup> ;

<sup>324</sup> potranno

<sup>325</sup> (

<sup>326</sup> )

<sup>327</sup> Soppresso: "Di conseguenza".

<sup>328</sup> "Costituirà".

<sup>328</sup> La pubblicazione dei parametri con i relativi punteggi verrà effettuata sul sito intranet [www.cosmag.it](http://www.cosmag.it).

## Articolo 78

(La Commissione tecnica per il conferimento delle funzioni di legittimità<sup>329</sup>)

1. Nella procedura concorsuale per il conferimento delle funzioni di legittimità **interviene**<sup>330</sup>, quale organo ausiliario della Terza Commissione referente, la Commissione tecnica prevista dall'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160/2006, chiamata a<sup>331</sup> esprimere un parere motivato per ciascun candidato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutarsi sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti<sup>332</sup>.

2. Il parere della Commissione tecnica **deve**<sup>333</sup> essere espresso prima della valutazione da parte della Terza Commissione delle attitudini e del merito<sup>334</sup>.

3. La Terza Commissione, almeno dieci giorni prima della pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di magistrati alla Corte di Cassazione o alla Procura Generale<sup>335</sup> presso la Corte di Cassazione, previa<sup>336</sup> riunione con la commissione tecnica<sup>337</sup>, indica le modalità di formulazione ai quali attenersi nella stesura del parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla citata normativa.

4. I magistrati che hanno già esercitato o che esercitano funzioni di legittimità non devono sottoporsi alla valutazione della Commissione tecnica<sup>338</sup>.

## Articolo 79

(Proposta di assegnazione e termini per la revoca<sup>339</sup>)

1. La proposta di assegnazione a funzione di legittimità viene comunicata all'interessato<sup>340</sup> tramite il dirigente dell'ufficio di appartenenza. Il dirigente dell'ufficio **provvede**<sup>341</sup> a trasmettere immediatamente al CSM<sup>342</sup> l'attestazione degli estremi dell'avvenuta comunicazione o delle ragioni del ritardo.

2. In ogni caso, anche nell'ipotesi di assenza dal servizio, il dirigente **provvede**<sup>343</sup> col mezzo più rapido a dare comunicazione all'interessato della proposta, informandone<sup>344</sup> il CSM<sup>345</sup> con le stesse modalità.

3. Eventuali revoche **devono**<sup>346</sup> pervenire al CSM<sup>347</sup> entro **tre**<sup>348</sup> giorni dalla comunicazione. Trascorso tale termine e fino alla delibera la revoca **può**<sup>349</sup> essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

<sup>329</sup> Par. VII, Concorsi per il conferimento delle funzioni di legittimità.

<sup>330</sup> "Interverrà".

<sup>331</sup> "che dovrà".

<sup>332</sup> Viene soppresso il periodo "secondo quanto stabilito nella circolare approvata con delibera del 12.11.2008".

<sup>333</sup> "dovrà".

<sup>334</sup> , secondo quanto previsto nel par. XVIII

<sup>335</sup> Soppresso: "della Repubblica".

<sup>336</sup> Soppresso: "apposita".

<sup>337</sup> Soppresso: "prevista dall'articolo 12 co. 13 D.Lgs. n. 160 del 2006".

<sup>338</sup> Soppresso: "prevista dall'articolo 12 co. 13 D.Lgs. 160/2006".

<sup>339</sup> Par. VII

<sup>340</sup> a mezzo telefono o telefax

<sup>341</sup> "Provvederà, subito dopo la comunicazione al magistrato, ".

<sup>342</sup> Consiglio

<sup>343</sup> "Provvederà".

<sup>344</sup> immediatamente

<sup>345</sup> Consiglio

## Articolo 80

(Concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità<sup>350</sup>)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo n. 160/2006, il 10% dei posti vacanti di consigliere presso la Corte di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione sono<sup>351</sup> riservati ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità. La predetta percentuale è<sup>352</sup> calcolata per difetto.

2. Per tali magistrati si applica<sup>353</sup> la stessa procedura prevista per i magistrati che hanno conseguito la quarta valutazione di professionalità, con la precisazione che deve<sup>354</sup> essere preliminarmente valutata, da parte del CSM<sup>355</sup>, sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti dal candidato, la sussistenza dei requisiti che consentono di partecipare anticipatamente al concorso.

3. Per l'accesso alle funzioni di legittimità da parte dei magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità devono essere prodotti i titoli scientifici richiesti dalla legge, in aggiunta ai provvedimenti giudiziari comunque necessari per valutare la prevista capacità scientifica e di analisi delle norme".

4. In caso di mancata copertura dei posti messi a concorso secondo tali modalità, gli stessi posti sono<sup>356</sup> assegnati secondo la graduatoria redatta per i posti non riservati.

## Capo II Criteri

### Articolo 81 (Attitudini<sup>357</sup>)

1. Nella valutazione delle attitudini per il conferimento delle funzioni<sup>358</sup> di consigliere della Corte di Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si tiene<sup>359</sup> conto del parere espresso dalla Commissione tecnica sulla capacità scientifica e di analisi delle norme, dal quale è possibile discostarsi<sup>360</sup> con adeguata motivazione.

<sup>346</sup> dovranno

<sup>347</sup> Consiglio a mezzo telefax

<sup>348</sup> 3

<sup>349</sup> Potrà

<sup>350</sup> Par VII

<sup>351</sup> "presso la Corte di Cassazione e il 10% dei posti vacanti presso la Procura Generale saranno".

<sup>352</sup> "sarà".

<sup>353</sup> "Varrà".

<sup>354</sup> dovrà

<sup>355</sup> Consiglio Superiore

<sup>356</sup> "Saranno".

<sup>357</sup> PAR. VIII

<sup>358</sup> l'assegnazione e i tramutamenti a posti

<sup>359</sup> terrà

<sup>360</sup> ci si potrà discostare

2. <sup>361</sup> Costituiscono <sup>362</sup> elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario – come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di <sup>363</sup> professionalità <sup>364</sup> – avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

3. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, la partecipazione all'attività di formazione della **Scuola Superiore della Magistratura** <sup>365</sup>, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

4. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che **presuppongano** <sup>366</sup> particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

5. <sup>367</sup> Ad eccezione dell'ipotesi **del concorso riservato di cui** <sup>368</sup> all'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo n. 160/2006, si **attribuisce** <sup>369</sup> particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 15 anni.

6. Ai fini di cui comma precedente <sup>370</sup>, per i magistrati applicati alla Corte Costituzionale <sup>371</sup> e per i magistrati in servizio presso il CSM, in qualità di componenti, addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi, l'esercizio delle funzioni svolte presso i suddetti Uffici è equiparato all'esercizio delle funzioni di merito <sup>372</sup>.

## Articolo 82 (Merito <sup>373</sup>)

<sup>361</sup> A tal fine.

<sup>362</sup> “, pertanto,”.

<sup>363</sup> della

<sup>364</sup> ai sensi della circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007

<sup>365</sup> Consigliare quale relatore in corsi centrali, decentrati o per i giudici di pace

<sup>366</sup> presuppongono

<sup>367</sup> Per l'assegnazione e i tramutamenti ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con

<sup>368</sup> prevista

<sup>369</sup> attribuirà

<sup>370</sup> “al punto che precede”.

<sup>371</sup> per i magistrati destinati all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, nonché

<sup>372</sup> *7. Le funzioni spettanti esercitate dai magistrati ai sensi della Legge 12 agosto 1962, n. 1311 sono considerate come requirenti. Per i magistrati chiamati a svolgere funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia, altri Ministeri o Enti il periodo prestato fuori ruolo è equiparato alle ultime funzioni svolte.*

*10. Il magistrato che, per il suo stato di salute, accertato con le garanzie previste dall'articolo 3 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, non sia idoneo ad esercitare le funzioni relative al posto richiesto, non può in nessun caso esservi assegnato o trasferito.*

*11. La Commissione, con adeguati accertamenti e sentito l'interessato ove ne ravvisi l'opportunità, può proporre di non prendere in considerazione gli aspiranti che non risultano in possesso dei requisiti di idoneità per l'esercizio delle funzioni di destinazione”.*

<sup>373</sup> PAR. XV.

1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25.

### Capo III Punteggi

#### Articolo 83 (Attitudini<sup>374</sup>)

1. Gli elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste **consentono di attribuire** sino a punti 6.

2. Il lodevole esercizio delle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti **consente di attribuire** punti 1.

#### Articolo 84 (Merito<sup>375</sup>)

1. L'**impegno**<sup>376</sup> dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria **consente di attribuire** sino a punti 3.

#### Articolo 85 (Anzianità<sup>377</sup>)

1. L'anzianità deve essere calcolata dalla data del conseguimento della quarta valutazione di professionalità<sup>378</sup>, **fatta eccezione per il concorso riservato.**

2. Per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi **sono riconosciuti** punti 0,50, fino a un massimo di punti 3.

<sup>374</sup> PAR. XIX

<sup>375</sup> PAR. XIX

<sup>376</sup> Impegno particolare

<sup>377</sup> PAR. XIX

<sup>378</sup> (vedi par. XVI della presente circolare).

**PARTE IV**  
**NOMINA DI PROFESSORI UNIVERSITARI E AVVOCATI ALL'UFFICIO DI**  
**CONSIGLIERE DI CORTE DI CASSAZIONE**

**Articolo 86**  
*(Bando di concorso<sup>379</sup>)*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il CSM individua il numero dei posti di consigliere di Cassazione che è stato messo a concorso nel corso dell'anno precedente e determina, nella misura di un quarto dei predetti, il numero dei posti riservati alla nomina di professori e di avvocati per meriti insigni.

---

**Articolo 87**

*(Dichiarazione di disponibilità e documentazione)*

1. I professori e gli avvocati, che intendono concorrere alla chiamata per meriti insigni all'ufficio di consigliere della Corte di Cassazione, presentano entro il 15 marzo di ogni anno rispettivamente al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e al Consiglio Nazionale Forense (CNF), la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione scritta di disponibilità;
- b) la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n. 303, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445<sup>380</sup>;
- c) la dichiarazione di aver ottenuto o richiesto ovvero dell'impegno a richiedere entro sessanta giorni dalla nomina, per i professori la cessazione del rapporto di impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza<sup>381</sup> e per gli avvocati la cancellazione dall'albo professionale, nonché l'impegno a cessare qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente;
- d) la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge per i magistrati ordinari.

**Articolo 88**

*(Procedura dinanzi al CUN e al CNF)*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il CUN<sup>382</sup> e il CNF<sup>383</sup> segnalano al CSM<sup>384</sup> i professori e gli avvocati che abbiano dato la propria disponibilità e che siano in possesso dei requisiti di legge e trasmettono la documentazione ad essi relativa.

2. Il CUN<sup>385</sup> trasmette altresì una certificazione attestante la data di immissione nel ruolo dei professori e l'insegnamento di cui ciascuno di essi è attualmente titolare<sup>386</sup>. Il

---

<sup>379</sup> PAR. XXV; (Circolare n. 3499 del 18 febbraio 1999).

<sup>380</sup> con sottoscrizione autentica ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15 ovvero effettuata con le modalità previste dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127

<sup>381</sup> ;

<sup>382</sup> Consiglio universitario nazionale

<sup>383</sup> Consiglio nazionale forense

<sup>384</sup> Consiglio superiore della magistratura rispettivamente

CNF<sup>387</sup> certifica il periodo di tempo superiore a quindici anni di effettivo esercizio della professione da parte degli avvocati nonché l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito, in legge 22 gennaio 1934, n. 36<sup>388</sup> e la relativa data.

3. Entro il 15 aprile di ogni anno gli interessati devono presentare agli stessi organismi di cui al comma 1 i seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza;
- c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
- d) certificato del casellario giudiziale;
- e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica nel cui circondario è compreso il comune di residenza;
- f) certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o di un medico militare, attestante l'idoneità fisica e psichica dell'interessato.

4. Per i documenti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere presentate autocertificazioni ai sensi delle disposizioni vigenti<sup>389</sup>.

5. Entro lo stesso termine gli interessati possono depositare ai predetti organismi le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, gli atti processuali ed ogni altra documentazione da cui possono desumersi i particolari meriti scientifici e la ricchezza dell'esperienza professionale<sup>390</sup>. I candidati producono altresì la certificazione e i documenti necessari per comprovare la eventuale sussistenza degli elementi di specifica rilevanza previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno il CUN<sup>391</sup> e il CNF<sup>392</sup> trasmettono al CSM<sup>393</sup> la documentazione depositata<sup>394</sup> unitamente alla certificazione attestante che ciascuno degli interessati non ha riportato sanzioni disciplinari diverse da quella minima prevista dai rispettivi ordinamenti.

#### Articolo 89

(Parere del CUN e del CNF)

1. In riferimento agli aspiranti<sup>395</sup> che sono in possesso dei requisiti di legge, il CSM<sup>396</sup> richiede il parere del CUN<sup>397</sup> e del CNF<sup>398</sup>.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il CUN<sup>399</sup> e il CNF<sup>400</sup> esprimono il parere adeguatamente motivato con riferimento all'indiscusso riconoscimento del rilevante valore

<sup>385</sup> Consiglio universitario nazionale

<sup>386</sup> ;

<sup>387</sup> Consiglio nazionale forense

<sup>388</sup> R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578

<sup>389</sup> legge 15 maggio 1997, n. 127

<sup>390</sup> ;

<sup>391</sup> Consiglio universitario nazionale

<sup>392</sup> Consiglio nazionale forense

<sup>393</sup> Consiglio Superiore della Magistratura  
di cui al comma 3

<sup>394</sup> "Sui soggetti segnalati ai sensi del comma 2"

<sup>395</sup> Consiglio Superiore della Magistratura

<sup>396</sup> Consiglio universitario nazionale

<sup>397</sup> Consiglio nazionale forense

<sup>398</sup> Consiglio universitario nazionale

<sup>399</sup> Consiglio nazionale forense

dell'attività scientifica e della varietà e dell'importanza dell'attività forense svolta, desunti, in particolare, dagli atti processuali predisposti, dalle pubblicazioni e dalle relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni e a seminari di rilievo nazionale o internazionale e anche con riferimento alla sussistenza degli elementi di specifica rilevanza di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303.

**Segnatamente**<sup>401</sup>, il parere **deve**<sup>402</sup> dare conto delle specifiche ragioni per le quali l'aspirante è ritenuto in possesso di qualità culturali e professionali di grado elevatissimo e cioè di grado preminente nell'ambito della categoria dei professori universitari o degli avvocati.

#### Articolo 90

*(Parere della Commissione tecnica).*

1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160/2006 **esprime**<sup>403</sup> il parere avente ad oggetto la valutazione della "capacità scientifica e di analisi delle norme" degli aspiranti.

2. <sup>404</sup> **Gli aspiranti possono** mettere a disposizione della Commissione tecnica fino a 10 pubblicazioni scientifiche o relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, nonché atti processuali in numero non superiore a 10.

#### Articolo 91

*(Designazione).*

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno la **Terza Commissione**<sup>405</sup> individua i professori e gli avvocati che siano dotati di meriti insigni, operando una valutazione di carattere assoluto in ordine alla sussistenza di quel livello di eccellenza richiesto dall'articolo 106 Costituzione, proponendone **all'assemblea plenaria**<sup>406</sup> la designazione se il numero complessivo non è superiore al numero dei posti ad essi riservati.

2. <sup>407</sup> ~~Nel caso in cui i professori e gli avvocati con meriti insigni siano in numero superiore, la Commissione **procede**<sup>408</sup> a una valutazione comparativa tra gli aspiranti, proponendo la chiamata **degli aspiranti**<sup>409</sup> sulla base degli elementi di specifica rilevanza indicati nell'articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303 e, a parità di possesso di tali elementi, secondo le priorità indicate al successivo comma 4<sup>410</sup>.~~

3. ~~All'esito della proposta, la Commissione **procede**<sup>411</sup> all'audizione del Primo Presidente della Corte di Cassazione e del Procuratore Generale, al fine di acquisirne eventuali osservazioni.~~

<sup>401</sup> ~~In particolare~~

<sup>402</sup> ~~dovrà~~

<sup>403</sup> ~~esprimerà~~

<sup>404</sup> ~~A tal scopo gli interessati potranno~~

<sup>405</sup> ~~competente~~

<sup>406</sup> ~~al Consiglio direttamente~~

<sup>407</sup> ~~Solo~~

<sup>408</sup> ~~procederà~~

<sup>409</sup> ~~dei nominandi~~

<sup>410</sup> ~~"dello stesso articolo della medesima legge"~~

<sup>411</sup> ~~procederà~~

4. Entro il 30 novembre di ogni anno il CSM<sup>412</sup> provvede alla designazione dei candidati proposti<sup>413</sup> con deliberazione motivata.

---

<sup>412</sup> Consiglio Superiore della Magistratura

<sup>413</sup> dei nominandi

**PARTE V**  
**I TRASFERIMENTI NON ORDINARI**  
**E LA DISCIPLINA DEL CONCORSO VIRTUALE**

**TITOLO I**  
**I TRASFERIMENTI NON ORDINARI**

**Articolo 92**

*(Trasferimento in sede disagiata di cui allu legge 4 maggio 1998, n. 133<sup>414</sup>)*

1. I trasferimenti nelle sedi disagiate sono disciplinati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133.

2. ~~Per i trasferimenti nelle sedi dichiarate disagiate<sup>415</sup>, il CSM<sup>416</sup> valuta<sup>417</sup> le~~  
disponibilità<sup>418</sup> avanzate<sup>419</sup> a prescindere dal termine di legittimazione di cui all'articolo 194  
del regio decreto n. 12/1941<sup>420</sup>.

3. In caso di più disponibilità al trasferimento<sup>421</sup> si osservano le regole per i<sup>422</sup>  
trasferimenti<sup>423</sup> ordinari a prescindere dalla legittimazione.

**Articolo 93**

*(Trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di organico<sup>424</sup>)*

1. ~~In caso di trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di  
organico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del regio decreto  
legislativo 31 maggio 1946, n. 511<sup>425</sup>, salvo che non sia diversamente stabilito dalla  
legge<sup>426</sup>.~~

<sup>414</sup> par V n. 22;

<sup>415</sup> l.

<sup>416</sup> ai posti dichiarati disagiati ai sensi dell'articolo 3 legge 4 maggio 1998 n. 133, così come modificata  
dal d.l. 143/2008 convertito nella legge 13 novembre 2008 n. 181,

<sup>417</sup> Consiglio

<sup>418</sup> valuterà

<sup>419</sup> al trasferimento

<sup>420</sup> dai magistrati

<sup>421</sup>, così come individuato dell'Ordinamento Giudiziario, di cui al regio decreto

<sup>422</sup> in sedi disagiate

<sup>423</sup> dei

<sup>424</sup> tramutamenti

<sup>425</sup> par. XXVI.

<sup>426</sup> Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (in Gazz. Uff., 22 giugno, n. 136). - Guarentigie della  
magistratura.

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo  
1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni  
di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

**ARTICOLO N.2**

Inamovibilità della sede.

2. <sup>427</sup> Se è vacante un posto corrispondente a quello soppresso nella stessa sede ove si trova l'ufficio o il posto soppresso, ovvero in altro ufficio del medesimo distretto o di un distretto viciniore, esso è <sup>428</sup> assegnato al magistrato interessato nell'ordine <sup>429</sup> di preferenza e in quanto possibile, avuto riguardo alla vacanza più antica nell'ambito dei posti di ciascuna qualifica e previa acquisizione del parere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 160/2006<sup>430</sup> in caso di mutamento di funzioni.

---

I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto Procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso (1).

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti (2).

---

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.

Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

---

Nel caso previsto dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire (3).

---

(1) A norma dell'articolo 1 del D.Lgs. C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, la denominazione di "Procuratore del Regno" è sostituita con la denominazione "Procuratore della Repubblica".

(2) Comma modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

---

(3) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

<sup>426</sup> Testo attuale.

<sup>427</sup> "L'art. 2 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 al comma terzo prevede che, "in caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario della stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado di altra sede".

2. Anuloga disposizione è contenuta nel comma quarto dello stesso articolo per il caso di riduzione di organico, con la previsione che il trasferimento forzoso è disposto per i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero. <sup>428</sup> L'ultimo comma del citato articolo stabilisce che si debba tener conto, nei tramutamenti suddetti, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.

3. Conseguentemente, se è vacante un posto corrispondente a quello soppresso nella stessa sede ove si trova l'ufficio o il posto soppresso, ovvero in altro ufficio del medesimo distretto o di un distretto viciniore, esso sarà assegnato al magistrato interessato nell'ordine indicato ed in quanto possibile, avuto riguardo alla vacanza più antica nell'ambito dei posti di ciascuna qualifica e previa acquisizione del parere di cui all'articolo 13 co. 3 L. 111/07, in caso di mutamento di funzioni. In alternativa, il magistrato potrà chiedere un diverso posto con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 26 del par. V."

<sup>427</sup> Conseguentemente,

<sup>428</sup> sarà

<sup>429</sup> indicato

<sup>430</sup> "L. 111/07"

3. In alternativa, il magistrato <sup>431</sup> può chiedere un diverso posto con concorso virtuale <sup>432</sup>.

#### Articolo 94

*(Trasferimento d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'articolo 2 e 4 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 o degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12<sup>433</sup>)*

1. Il trasferimento per motivi di incompatibilità di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 o per i motivi indicati negli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 deve <sup>434</sup> essere eseguito dal CSM senza indugio e, comunque, entro il termine di giorni trenta.

2. La sede e l'ufficio di destinazione sono <sup>435</sup> scelti in considerazione delle esigenze di servizio e dei motivi per i quali il trasferimento è stato disposto e sono <sup>436</sup> attribuiti con il criterio del concorso virtuale <sup>437</sup>.

3. La Commissione, prima di proporre il trasferimento, invita <sup>438</sup> l'interessato a fare, personalmente o per iscritto, le sue osservazioni o a esprimere le sue preferenze in ordine alla sede o alle sedi e all'ufficio o agli uffici individuati in applicazione del precedente comma <sup>439</sup>.

4. Nel caso in cui il magistrato trasferito ai sensi del comma <sup>440</sup> 1 ricopra una carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'individuazione della sede di destinazione va effettuata ai sensi dell'articolo 126 <sup>441</sup>.

#### Articolo 95

*(Trasferimento del coniuge convivente del personale delle forze armate e <sup>442</sup> di polizia)*

~~1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150<sup>443</sup>, il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive~~

<sup>431</sup> potrà

<sup>432</sup> "il magistrato potrà chiedere un diverso posto con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 26 del par. V".

<sup>433</sup> Par V n. 23; par. XXVII.

<sup>434</sup> dovrà

<sup>435</sup> saranno

<sup>436</sup> saranno

<sup>437</sup> ", con esclusione dei posti menzionati al punto 26 del par. V".

<sup>438</sup> inviterà

<sup>439</sup> punto

<sup>440</sup> punto

<sup>441</sup> paragrafo XXXI punti 2 e 3

<sup>442</sup> delle Forze

<sup>443</sup> L. 25 luglio 2005 n. 150

art. 2.

22.

Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

---

23. Le disposizioni di cui al comma 22 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

24. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

25. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 22 e 24 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

26. Dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 24 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Legge 28 luglio 1999, n. 266.

#### ARTICOLO N.17

Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale [di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224] nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, ~~all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso~~ l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. (1)

(1) Comma così modificato dall'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

#### ESTREMI

---

~~Legge 10/03/1987, n.100 - Gazzetta Uff. 23/03/1987, n.68~~

#### EPIGRAFE

Legge 10 marzo 1987, n. 100 (in Gazz. Uff., 23 marzo, n. 68). - Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare (1) (2).

(1) La presente legge continua a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000 (art. 13, l. 29 marzo 2001, n. 86)

(2) Legge abrogata dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

#### ARTICOLO N.1

##### Art. 1.

[1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il ~~trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.~~

2. Il predetto trattamento è ridotto:

modificazioni si applica anche ai magistrati ordinari, con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui all'articolo 17 della legge n. 266/1999, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è riconosciuto anche in caso di stabile convivenza.

#### Articolo 96

*(Trasferimento per ragioni di sicurezza<sup>444</sup>)*

1. Qualora il trasferimento del magistrato è<sup>445</sup> determinato da comprovate ragioni di sicurezza, si procede con concorso virtuale.

2. In tal caso, la legittimazione al successivo trasferimento è<sup>446</sup> computata a decorrere dalla presa di possesso nell'ufficio precedente<sup>447</sup>.

#### Articolo 97

*(Trasferimento in sede di ottemperanza del giudicato amministrativo o in via di autotutela<sup>448</sup>)*

1. Qualora in ottemperanza del giudicato amministrativo o in via di autotutela si debba procedere a trasferimento di un magistrato si applicano<sup>449</sup> le regole del concorso virtuale per la determinazione della sede di destinazione.

#### Articolo 98

a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;

b) ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.

3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.

4. La programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio.

5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina (1.) ] (2)

(1) Comma così modificato dall'articolo 10, l. 28 marzo 1997, n. 85. Vedi art. 48, d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

<sup>444</sup> par V n. 24.

<sup>445</sup> venga

<sup>446</sup> sarà

<sup>447</sup> (art. 194 ord. giud.)

<sup>448</sup> par V n. 25.

<sup>449</sup> verranno utilizzate

*(Destinazione dei magistrati che esercitano funzioni semidirettive al termine del primo o del secondo quadriennio ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 160/2006<sup>450</sup>)*

1. Il magistrato che esercita funzioni semidirettive, entro il termine di tre mesi antecedenti la scadenza del secondo quadriennio, può chiedere di essere assegnato all'ufficio precedentemente occupato, anche in soprannumero, senza l'attribuzione di funzioni direttive o semidirettive, sempreché tale assegnazione sia compatibile con le previsioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160/2006. In tali ipotesi, per i trasferimenti<sup>451</sup> successivi si applica<sup>452</sup> il termine di legittimazione ordinario previsto dall'articolo 194 del regio decreto n. 12/1941<sup>453</sup>.

2. Analoga istanza può<sup>454</sup> essere avanzata dal magistrato che esercita funzioni semidirettive, qualora, alla scadenza del primo quadriennio, non intenda chiedere la conferma nell'incarico.

3. Nell'ipotesi<sup>455</sup> di mancata conferma, il magistrato può<sup>456</sup> presentare l'istanza nel termine di trenta giorni decorrenti dall'approvazione della<sup>457</sup> delibera<sup>458</sup>.

#### Articolo 99

*(Trasferimento per motivi di salute<sup>459</sup>)*

1. Le domande di trasferimento per motivi di salute<sup>460</sup> del magistrato o di suoi parenti e affini entro il terzo grado<sup>461</sup> sono valutate nei termini e con le modalità regolate dagli articoli 26-29<sup>462</sup>.

2. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di destinare il magistrato che ha presentato istanza di trasferimento ai posti di cui all'articolo 102<sup>463</sup>.

## TITOLO II IL CONCORSO VIRTUALE

#### Articolo 100

*(La disciplina del concorso virtuale<sup>464</sup>)*

<sup>460</sup> Par. XXXIV

<sup>451</sup> tramutamenti

<sup>452</sup> applicherà

<sup>453</sup> O.G.

<sup>454</sup> potrà

<sup>455</sup> invece

<sup>456</sup> potrà

<sup>457</sup> dalla

<sup>458</sup> di mancata conferma

<sup>459</sup> par V n. 23, ultima parte.

<sup>460</sup> per handicap o per infermità

<sup>461</sup> del suo familiare

<sup>462</sup> dai paragrafi IX, X, XI e XII

<sup>463</sup> indicati nel punto 26

<sup>464</sup> par V n. 29-31.

Si sopprime il comma:

*Le domande di ricollocamento o tramutamento con concorso virtuale pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione seguono il regime giuridico vigente al momento della presentazione della*

1. Il concorso virtuale consiste nel simulare<sup>465</sup> la partecipazione dell'interessato all'ultimo concorso reale svoltosi per il posto richiesto, con esclusione dei trasferimenti non ordinari previsti dalla<sup>466</sup> normativa speciale di cui alla<sup>467</sup> legge n. 104/92, legge n. 133/98 e legge n. 150/2005<sup>468</sup>, <sup>469</sup> attribuendo al richiedente il punteggio maturato fino alla data della richiesta.

2. Il posto è<sup>470</sup> assegnato al richiedente per il caso in cui<sup>471</sup>, considerato il punteggio attribuito ai sensi del comma precedente, l'interessato sarebbe risultato vincitore di tale concorso.

3. Non si dà mai luogo al concorso virtuale nei casi in cui sia in atto un concorso ordinario per il posto, diverso da quello di provenienza, indicato dal magistrato da ricollocare in ruolo.

#### Articolo 101 (Pubblicità della domanda)

1. Sul sito intranet www.cosmag.it è istituita una sezione nella quale è inserito un elenco delle sedi vacanti non pubblicate, aggiornato ogni settimana.

2. Qualora un magistrato faccia domanda di ricollocamento o trasferimento<sup>472</sup> con concorso virtuale in una di tali sedi, la domanda è<sup>473</sup> segnalata al fianco della sede richiesta e ne è<sup>474</sup> dato avviso nella sezione novità del sito intranet, previa valutazione da parte della competente Commissione.

3. Nei successivi sette<sup>475</sup> giorni qualunque altro interessato, che si trovi nelle condizioni previste per accedere al concorso virtuale, può<sup>476</sup> proporre analoga domanda, al fine di concorrere con il primo aspirante.

4. Alla scadenza del termine, nel caso in cui siano presentate più domande per una stessa sede, il posto è<sup>477</sup> assegnato all'aspirante che abbia riportato il punteggio più elevato secondo le regole ordinarie, sempre che raggiunga il punteggio necessario calcolato ai sensi del comma 1.

5. L'aspirante soccombente può<sup>478</sup> presentare domanda per altro posto ovvero rinunciare al trasferimento<sup>479</sup> tramite concorso virtuale.

---

*domanda; in caso di più domande pendenti per il medesimo posto questo verrà assegnato all'aspirante che abbia riportato il punteggio più elevato*

<sup>465</sup> viene effettuato simulando

<sup>466</sup> da

<sup>467</sup> (

<sup>468</sup> )

<sup>469</sup> e

<sup>470</sup> sarà

<sup>471</sup> se

<sup>472</sup> tramutamento

<sup>473</sup> sarà

<sup>474</sup> sarà

<sup>475</sup> 7

<sup>476</sup> potrà

<sup>477</sup> verrà

<sup>478</sup> potrà

<sup>479</sup> tramutamento

Articolo 102  
(Limiti<sup>480</sup>)

1. In tutti i casi in cui occorra procedere a concorso virtuale il magistrato non può<sup>481</sup> essere assegnato alle funzioni<sup>482</sup> di magistrato di tribunale addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione,<sup>483</sup> di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia,<sup>484</sup> di consigliere di Corte di Cassazione o di sostituto procuratore generale presso la medesima Corte.

2. L'assegnazione per concorso virtuale alle funzioni<sup>485</sup> di consigliere di Corte di Cassazione<sup>486</sup>, di sostituto procuratore generale presso la medesima Corte posti e di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia è ammessa nel solo caso in cui il magistrato<sup>487</sup> abbia già esercitato dette funzioni<sup>488</sup>.

3. L'assegnazione per concorso virtuale a un posto di consigliere di corte di appello o di sostituto procuratore generale presso la corte di appello è ammessa nel caso in cui debba essere ricollocato in ruolo un magistrato che ricopriva in precedenza, rispettivamente, funzioni di secondo grado giudicanti o requirenti, semidirettive giudicanti o requirenti ovvero provenga da un posto direttivo.<sup>489</sup>

---

<sup>480</sup> par V n. 26-28, ultimi paragrafi.

<sup>481</sup> potrà

<sup>482</sup> posti

<sup>483</sup> a posti

<sup>484</sup> a posti

<sup>485</sup> a un posto

<sup>486</sup> o

<sup>487</sup> da trasferite per concorso virtuale

<sup>488</sup> di legittimità

<sup>489</sup> PAR. XXXV. Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni della presente circolare deve essere fatto comunque riferimento, per i casi dubbi, al principio secondo cui il collocamento fuori ruolo o l'aspettativa non debbono comportare indebiti vantaggi

**PARTE VI**  
**LA DESTINAZIONE A FUNZIONI DIVERSE DA QUELLE GIUDIZIARIE**

**TITOLO I**  
**IL COLLOCAMENTO FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA**  
**MAGISTRATURA**

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**Articolo 103**  
*(Ambito di applicazione<sup>490</sup>)*

---

1. Le seguenti disposizioni si applicano allo stabile, esclusivo e continuativo svolgimento di funzioni in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, ad eccezione degli incarichi di membri di governo, delle cariche elettive, anche presso l'organo di governo autonomo<sup>491</sup>, e degli incarichi di componenti presso le Corti internazionali comunque denominate.

---

2. I collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e le funzioni di riferimento siano previsti dalla legge o da norme dell'Unione Europea, da trattati internazionali o da altre norme primarie<sup>492</sup>.

**Articolo 104**  
*(Requisito riguardante l'anzianità di ruolo)*

1. Il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato prima del conseguimento della seconda valutazione di professionalità<sup>493</sup>.

**Articolo 105**  
*(Interesse dell'amministrazione della giustizia<sup>494</sup>)*

1. La destinazione a funzioni non giudiziarie è autorizzata, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, quando l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione della giustizia.

2. Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione della giustizia il CSM<sup>495</sup> tiene conto:

- a) della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico;
- b) dell'attinenza del contenuto<sup>496</sup> dell'incarico alla professione del magistrato;
- c) della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione della giustizia;

---

<sup>490</sup> Par. XXXII, co. 1 (Circolare n. 29777 del 20 novembre 2008)

<sup>491</sup> autogoverno

<sup>492</sup> o dalle c.d. "azioni comuni"

<sup>493</sup> Par. XXXII, co. 4.

<sup>494</sup> Par. XXXII, co. 2, 3

<sup>495</sup> Consiglio

<sup>496</sup> specifico

d) della durata della permanenza fuori ruolo del magistrato, tenuto conto degli incarichi eventualmente già svolti in funzioni non giudiziarie, in rapporto alla durata complessiva della carriera.

3. L'interesse dell'amministrazione si presume sussistente con riferimento alle condizioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c) per gli incarichi assegnati in via esclusiva, per espressa previsione di legge, agli appartenenti all'Ordine giudiziario.

4. In ogni caso il CSM deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura.

#### Articolo 106

*(Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio<sup>497</sup>)*

1. Non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 20%. Per sede di servizio si intende l'ufficio giudicante o requirente cui il magistrato è assegnato, rimanendo irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extradistrettuale.

2. L'indice di scopertura è computato sull'organico, compresi i posti semidirettivi, tenendo conto anche delle assenze per aspettativa o<sup>498</sup> per congedo straordinario, ovvero le ipotesi di esonero totale dal lavoro. Gli eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.

3. Non può essere destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie il magistrato che, alla data della richiesta, sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi.

4. Eccezionalmente, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione della giustizia, il CSM si riserva di valutare la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente e della natura dell'incarico che il magistrato è chiamato a ricoprire.

#### Articolo 107

*(Percentuale di copertura dei posti previsti in organico per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in ragione della scopertura degli uffici giudiziari a livello nazionale<sup>499</sup>).*

~~1. Ferma la previsione del numero di duecento posti previsto dalla lettera M della tabella allegata alla legge 13 novembre 2008, n.181<sup>500</sup> quale organico dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, il CSM<sup>501</sup> mantiene scoperti due di essi per ogni punto percentuale di scopertura degli uffici giudiziari, giudicanti o requirenti, a livello nazionale.~~

~~2. Le differenze in eccesso sono riassorbite con i fisiologici ricollocamenti in ruolo dovuti alla scadenza dell'incarico.~~

3. In attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, il CSM<sup>502</sup> trimestralmente informa il Ministro della giustizia in ordine al numero di posti disponibili per

<sup>497</sup> Par. XXXII, co. 9.

<sup>498</sup> c/o

<sup>499</sup> Par. XXXII, co. 10 11.

<sup>500</sup> n. 181 del 2008

<sup>501</sup> Consiglio

<sup>502</sup> Consiglio

il collocamento fuori ruolo, sulla base della scopertura nazionale degli uffici in atto ai sensi dei commi precedenti.

4. Quando il numero di richieste di destinazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi del **comma 1<sup>503</sup>**, il **CSM<sup>504</sup>** si determina sulla base della seguente graduatoria di priorità, fermo restando che il limite numerico di cui alla lettera M della tabella allegata alla legge n. 181/2008 non comprende gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e il **CSM<sup>505</sup>**, come previsto dall'articolo 1 bis, comma 4, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito in legge 13 novembre 2008, n. 181<sup>506</sup>;

a) incarichi apicali e di diretta collaborazione previsti da norme primarie ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317;

b) incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali;

c) incarichi non apicali ricoperti presso il Ministero della giustizia;

d) incarichi non giurisdizionali ricoperti presso organismi internazionali;

e) altri incarichi non giurisdizionali;

5. All'interno di ciascuna delle categorie elencate si attribuisce priorità agli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, rispetto a quelli in cui l'assegnazione a magistrati sia possibile in via alternativa.

6. Lo stesso ordine di priorità di cui al **comma 4** è<sup>507</sup> utilizzato in senso inverso ove sia necessario procedere alla revoca di più collocamenti fuori ruolo per superamento del limite numerico come disciplinato al **comma 1**.

#### Articolo 108

*(Limite decennale alla durata complessiva del collocamento fuori ruolo. Eccezioni)*

~~<sup>508</sup>1. La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può<sup>509</sup> superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell'arco del servizio, con esclusione degli incarichi di membri di Governo, delle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, di componenti delle Corti internazionali comunque denominate ai sensi della legge n. 190/2012.~~

~~2. Per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e il **CSM<sup>510</sup>**, il termine decennale decorre dal 28 novembre 2012, data di entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, ai sensi dell'articolo 1, comma 71.~~

#### Articolo 109

*(Durata degli incarichi fuori ruolo presso il **CSM<sup>511</sup>**)*

<sup>503</sup> punto 10

<sup>504</sup> Consiglio

<sup>505</sup> Consiglio

<sup>506</sup> d.l. 143 del 2008, convertito nella legge n. 181 del 2008

<sup>507</sup> sarà

<sup>508</sup> Par. XXXII, co. 6

<sup>509</sup> , comunque,

<sup>510</sup> Consiglio superiore della magistratura, di cui al comma 4 dell'articolo 1 bis del d.l. n.143/2008, convertito in legge n.181/2008,

<sup>511</sup> PAR.XXXVI

1. Gli incarichi di magistrato addetto alla Segreteria e di magistrato addetto all'Ufficio Studi del CSM, così come gli incarichi di Segretario generale e di Vice Segretario generale, hanno durata massima non superiore a sei anni.

2. Tale limite vale ~~altresi~~<sup>512</sup> in ipotesi di passaggio, anche non consecutivo, da un incarico all'altro, ad eccezione dei casi in cui il nuovo incarico<sup>513</sup> riguardi le funzioni<sup>514</sup> di Vice Segretario generale e di Segretario generale e, fermo restando la durata massima dell'incarico.

#### Articolo 110

*(Relazione annuale sull'attività svolta fuori ruolo<sup>515</sup>)*

1. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è tenuto a trasmettere al CSM entro il 31 luglio di ogni anno una sintetica relazione scritta sull'attività svolta che viene<sup>516</sup> inserita nel fascicolo personale e utilizzata in occasione delle valutazioni di professionalità.

2. Detta relazione costituirà, inoltre, elemento di valutazione ai fini della decisione del CSM<sup>517</sup> in caso di richiesta di proroga dell'incarico<sup>518</sup> o di prosecuzione del collocamento<sup>519</sup> fuori ruolo<sup>520</sup> con funzioni diverse.

#### Capo II

#### **Procedimento per l'assegnazione del magistrato a funzioni diverse da quelle giudiziarie**

#### Articolo 111

*(Richiesta del collocamento fuori ruolo<sup>521</sup>)*

1. Il procedimento per l'assegnazione del magistrato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è avviato su richiesta inoltrata al CSM<sup>522</sup> dal Ministro della giustizia o da altra amministrazione o istituzione.

2. L'amministrazione richiedente specifica la durata, la natura e la tipologia dell'incarico affidato al magistrato.

3. Qualora la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministro della giustizia, il CSM<sup>523</sup> provvede a inoltrare a quest'ultimo<sup>524</sup> copia dell'istanza, nonché copia della documentazione rilevante, per le eventuali osservazioni.

#### Articolo 112

<sup>512</sup> anche

<sup>513</sup> tale passaggio

<sup>514</sup> l'incarico

<sup>515</sup> Par. XXXII, co. 13.

<sup>516</sup> verrà

<sup>517</sup> Consiglio

<sup>518</sup> fuori ruolo

<sup>519</sup> dell'incarico

<sup>520</sup> presso altra istituzione o ente o

<sup>521</sup> Par. XXXII, co. 12.

<sup>522</sup> consiglio superiore la magistratura

<sup>523</sup> Consiglio Superiore della Magistratura

<sup>524</sup> al Ministro della Giustizia

*(Assenso del magistrato e documentazione)*

1. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è tenuto a far pervenire al CSM il proprio assenso alla destinazione alle funzioni non giudiziarie, con atto scritto.

2. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia avvenuta l'immissione in possesso presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente.

3. Il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso:

a) una breve relazione che **contenga**<sup>525</sup>: le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta;

b) la certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;

c) il parere del dirigente dell'ufficio, comprensivo della valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, con indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, alla trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi;

d) il parere del Consiglio giudiziario.

**Articolo 113**

*(Valutazione da parte del CSM)*

1. Il CSM<sup>526</sup>, previa segnalazione delle integrazioni necessarie, decide sulla richiesta quando essa è<sup>527</sup> completa di tutti gli elementi<sup>528</sup>.

2. Il CSM, per la valutazione complessiva del profilo del magistrato, tiene conto di tutti gli elementi di conoscenza desumibili dal fascicolo personale e, in particolare, di eventuali procedimenti disciplinari definiti o in corso e ~~delle~~<sup>529</sup> procedure di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511/1946 sotto il profilo della loro ricaduta sull'immagine di imparzialità e di indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura<sup>530</sup>.

3. Nella delibera di collocamento fuori ruolo, il CSM deve indicare specificamente l'attività alla quale il magistrato è destinato, il soggetto o l'autorità in favore del quale è<sup>531</sup> svolta e la durata dell'incarico, nonché il periodo eventualmente già trascorso fuori ruolo<sup>532</sup>.

**Capo III**

**~~Procedimento per la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo oltre il termine~~  
quinquennale**

**Articolo 114**

<sup>525</sup> indicati:

<sup>526</sup> Consiglio

<sup>527</sup> sia

<sup>528</sup> sopraindicati

<sup>529</sup> di

<sup>530</sup> , secondo quanto indicato dal precedente comma 3

<sup>531</sup> verrà

<sup>532</sup> dal magistrato

*(Valutazione circa l'attualità delle condizioni di autorizzazione<sup>533</sup>)*

1. Ad eccezione degli incarichi di magistrato addetto alla Corte Costituzionale, alla Presidenza della Repubblica e al CSM<sup>534</sup>, la singola destinazione fuori ruolo, **dopo l'eventuale decorrenza del quinquennio**, è sottoposta a<sup>535</sup> una nuova valutazione circa l'attualità delle condizioni di autorizzazione.

**Articolo 115**  
*(Procedimento<sup>536</sup>)*

1. Non oltre il termine di sei mesi precedenti il decorso del termine quinquennale l'ente beneficiario ha facoltà di formulare istanza di prosecuzione del collocamento del magistrato nel medesimo incarico fuori ruolo nel rispetto dei limiti massimi di cui all'articolo 1, comma 66 ss., della legge n. 190/2012<sup>537</sup>.

2. La Terza Commissione<sup>538</sup>, a fini di collaborazione istituzionale, comunica all'ente competente la data di decorrenza del termine per la valutazione quinquennale per consentire l'esercizio della facoltà di cui al comma che precede.

3. Il CSM provvede entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di prosecuzione del collocamento fuori ruolo nel medesimo incarico<sup>539</sup>.

**Articolo 116**  
*(Periodo di intervallo tra gli incarichi fuori ruolo<sup>540</sup>)*

1. Il magistrato proveniente da un incarico fuori ruolo non può essere autorizzato a una nuova destinazione a funzioni fuori ruolo prima che siano trascorsi **tre**<sup>541</sup> anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario. Se il periodo trascorso nell'incarico esaurito è inferiore ai **tre**<sup>542</sup> anni, il magistrato deve rimanere in ruolo per un periodo equivalente e comunque non inferiore a **due**<sup>543</sup> anni.

2. La limitazione temporale di cui al **comma 1**<sup>544</sup> non si applica:

a) per gli incarichi di membri di governo, le cariche elettive, anche presso l'organo di autogoverno, gli incarichi di componenti presso le Corti internazionali comunque denominate;

b) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale e il CSM<sup>545</sup>;

c) per gli incarichi di Capo di dipartimento presso il Ministero della giustizia;

<sup>533</sup> Par. XXXII, co. 5, primo paragrafo.

<sup>534</sup> Consiglio superiore della magistratura

<sup>535</sup> si considera autorizzata per un periodo massimo di cinque anni, al fine di consentire

<sup>536</sup> Par. XXXII, co. 5, ulteriori paragrafi.

<sup>537</sup> al punto 6

<sup>538</sup> del CSM

<sup>539</sup> Per gli incarichi in corso all'entrata in vigore della presente circolare che abbiano già superato il termine quinquennale, il Consiglio procederà alla verifica delle condizioni per la prosecuzione, previa acquisizione della richiesta da parte dell'ente destinatario del collocamento fuori ruolo entro un anno dall'entrata in vigore della presente disciplina.

<sup>540</sup> Par. XXXII, co. 7, 8

<sup>541</sup> cinque

<sup>542</sup> cinque

<sup>543</sup> tre

<sup>544</sup> punto 7

<sup>545</sup> Consiglio Superiore della Magistratura

- d) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti;  
e) per gli incarichi di cui agli articoli 13 del decreto legge 217/2001 convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317 e 9, comma 5 bis, del decreto legislativo 303/1999.

#### Capo IV

### Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo<sup>546</sup>.

#### Articolo 117

(Condizioni per la revoca<sup>547</sup>)

1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo<sup>548</sup> è sempre revocabile ove sia accertato il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dello stesso valutato in base ai criteri di cui all'articolo 105<sup>549</sup>.

#### Articolo 118

(Atti d'istruzione preliminare)

1. <sup>550</sup> La Terza Commissione del CSM<sup>551</sup> valuta preliminarmente la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento di revoca dell'autorizzazione a svolgere l'incarico fuori ruolo, per il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia individuato secondo i criteri di cui all'articolo 105, comma 2<sup>552</sup>.

2. Se la Commissione ritiene che permangano le condizioni per la prosecuzione dell'incarico delibera l'archiviazione della pratica altrimenti dispone l'apertura della procedura di revoca e ne dà comunicazione all'ente conferente l'incarico e al Ministero della giustizia, ove il collocamento fuori ruolo sia avvenuto su sua richiesta, ai fini di una preventiva interlocuzione.

3. Qualora all'esito dell'interlocuzione le amministrazioni interessate rinuncino alla collaborazione<sup>553</sup> del magistrato interessato, il CSM<sup>554</sup> procede immediatamente al ricollocamento in ruolo ai sensi dell'articolo 122<sup>555</sup>.

#### Articolo 119

(Istruttoria eventuale su richiesta dell'ente conferente)

<sup>546</sup> PAR.XXXII bis; 4. I magistrati attualmente in servizio presso il Consiglio Superiore che abbiano già maturato il termine massimo di cui al comma 1 o lo maturino nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente disciplina, allo scopo di garantire la continuità del servizio e consentire al CSM un equilibrato e tempestivo procedimento di sostituzione, possono permanere nelle funzioni sino al termine di un anno a far data dall'entrata in vigore della presente disciplina.

<sup>547</sup> PAR.XXXII bis; 4. I magistrati attualmente in servizio presso il Consiglio Superiore che abbiano già maturato il termine massimo di cui al comma 1 o lo maturino nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente disciplina, allo scopo di garantire la continuità del servizio e consentire al CSM un equilibrato e tempestivo procedimento di sostituzione, possono permanere nelle funzioni sino al termine di un anno a far data dall'entrata in vigore della presente disciplina.

<sup>548</sup> di cui al paragrafo che precede

<sup>549</sup> al comma 3 del Par. XXXII

<sup>550</sup> La procedura di revoca dell'autorizzazione all'incarico fuori ruolo si svolge con le seguenti modalità.

<sup>551</sup> Consiglio

<sup>552</sup> del Par. XXXII

<sup>553</sup> fuori ruolo

<sup>554</sup> Consiglio Superiore

<sup>555</sup> sulla base del Par. XXXIII

1. Ove le amministrazioni richiedano motivatamente la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo, il CSM<sup>556</sup> valuta specificamente le ragioni addotte e opera un bilanciamento con le condizioni poste a fondamento dell'ipotesi<sup>557</sup> di revoca dell'incarico già autorizzato, all'esito del quale può procedere all'archiviazione della procedura di revoca.

2. Nel caso in cui gli enti interessati non facciano pervenire le loro osservazioni nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di apertura della procedura di revoca e, comunque, nel caso in cui la Terza Commissione ritenga prevalenti le ragioni per procedere alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo, è data comunicazione al magistrato e agli enti interessati delle ragioni per le quali si ritiene venuto meno l'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dell'incarico.

3. Il magistrato può chiedere di essere sentito personalmente e può far pervenire osservazioni scritte alla Terza Commissione per le valutazioni in merito.

4. È<sup>558</sup> facoltà degli<sup>559</sup> enti interessati<sup>560</sup> far pervenire ulteriori osservazioni scritte.

5. La Commissione, ove lo ritenga necessario, può disporre l'acquisizione di documenti o l'audizione di altri soggetti.

#### Articolo 120 (Decisione)

1. All'esito dell'istruttoria, ove non ritenga di archiviare la pratica, la Terza Commissione<sup>561</sup> sottopone all'assemblea plenaria<sup>562</sup> una delibera motivata di revoca.

2. Il CSM con la delibera di revoca dispone l'apertura della procedura di ricollocamento in ruolo ai sensi della disciplina<sup>563</sup> vigente.

### TITOLO II ASPETTATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 23 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N.165

#### Articolo 121 (Aspettativa e disciplina del collocamento fuori ruolo)

1. Le<sup>564</sup> disposizioni ~~in tema di collocamento fuori ruolo~~ si applicano anche all'aspettativa prevista dall'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ove compatibili.

2. <sup>565</sup> Le preminenti esigenze organizzative ostative alla concessione dell'aspettativa sono valutate utilizzando i criteri di cui all'articolo 105<sup>566</sup> sull'interesse dell'amministrazione della giustizia.

<sup>556</sup> Consiglio Superiore della Magistratura

<sup>557</sup> della ipotesi

<sup>558</sup> data

<sup>559</sup> agli

<sup>560</sup> di

<sup>561</sup> propone delibera motivata di revoca che

<sup>562</sup> al Plenum del CSM

<sup>563</sup> primaria e secondaria

<sup>564</sup> medesime

<sup>565</sup> In particolare

**PARTE VII**  
**IL RICOLLOCAMENTO IN RUOLO.**  
**LA DESTINAZIONE DEI MAGISTRATI AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA**

**Articolo 122**

*—(Ricollocamento in ruolo del magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie<sup>567</sup>)*

1. La Terza Commissione<sup>568</sup>, prima del termine entro il quale deve avvenire la ~~riassunzione delle funzioni giudiziarie, comunica tempestivamente la scadenza del collocamento fuori ruolo al magistrato interessato e all'ente presso il quale<sup>569</sup> si svolge l'incarico<sup>570</sup>.~~

2. Il magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, che per qualsiasi causa<sup>571</sup> cessa dalla destinazione all'ufficio cui era stato assegnato deve chiedere senza indugio il ricollocamento in ruolo, inoltrando apposita istanza<sup>572</sup> al CSM<sup>573</sup>.

3. Ferma restando la facoltà di partecipare alle ordinarie procedure di **trasferimento**<sup>574</sup>, il ricollocamento in ruolo<sup>575</sup> avviene nella sede di provenienza, se vacante,<sup>576</sup> con eventuale **revoca del posto pubblicato non ancora assegnato**<sup>577</sup>.

4. Qualora<sup>578</sup> il posto non sia vacante, il **ricollocamento in ruolo** avviene con assegnazione ad altra sede, ma nelle medesime funzioni, con<sup>579</sup> concorso virtuale da espletarsi relativamente ai posti vacanti non pubblicati all'atto della richiesta<sup>580</sup>.

**Articolo 123**

*(Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa<sup>581</sup>)*

1. Al termine dell'aspettativa il magistrato che, per la durata e la natura dell'assenza, sia stato collocato fuori ruolo, è<sup>582</sup> destinato, con precedenza, previo interpello, al posto precedentemente occupato, se vacante e anche se pubblicato ma non ancora coperto.

2. Nel caso in cui il posto di provenienza sia stato coperto, il magistrato dopo essere stato interpellato, è<sup>583</sup> destinato con precedenza a<sup>584</sup> uno dei posti vacanti del medesimo

<sup>566</sup> al comma 3 seguente

<sup>567</sup> Par. XXXIII

<sup>568</sup> "competente Commissione del Consiglio".

<sup>569</sup> , alle istituzioni e agli enti presso i quali

<sup>570</sup> la scadenza dei collocamenti fuori ruolo

<sup>571</sup> (richiesta dell'Autorità conferente, a domanda, scadenza naturale dell'incarico se a termine, revoca),

<sup>572</sup> domanda

<sup>573</sup> Consiglio Superiore della Magistratura

<sup>574</sup> tramutamento

<sup>575</sup> del magistrato

<sup>576</sup> (

<sup>577</sup> )

<sup>578</sup> e, qualora

<sup>579</sup> per

<sup>580</sup> del ricollocamento in ruolo

<sup>581</sup> PAR. XXVIII

<sup>582</sup> sarà

<sup>583</sup> sarà

<sup>584</sup> d

grado<sup>585</sup>, anche se pubblicati, dello stesso ufficio o della stessa sede o, in mancanza, a<sup>586</sup> uno dei posti vacanti degli uffici di altra sede del medesimo distretto. Per la destinazione<sup>587</sup> <sup>588</sup> in un diverso distretto si procede con concorso virtuale<sup>589</sup>.

3. Nel caso di avvenuta presentazione della candidatura alle elezioni politiche, amministrative o europee, nonché dopo la scadenza del relativo mandato elettorale, e per i magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e delle Regioni, la cessazione dell'aspettativa è disciplinata dagli articoli 124, 125 e 126.

#### Articolo 124

*(Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche<sup>590</sup>, amministrative ed europee, nonché dopo la scadenza del mandato elettorale)*

1. Al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche,<sup>591</sup> amministrative ed europee, in caso di mancata elezione, il magistrato è tenuto a richiedere con sollecitudine di essere richiamato in servizio. Nel caso in cui il magistrato non richieda tempestivamente il richiamo in ruolo<sup>592</sup>, il CSM provvede d'ufficio.

2. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale non compresa nel territorio del distretto di appartenenza e<sup>593</sup> questo non sia competente ex articolo 11 c.p.p. rispetto a quello ove si sono svolte le elezioni, il magistrato è assegnato all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca<sup>594</sup> dell'eventuale pubblicazione nelle more intervenuta.

3. Nel caso in cui<sup>595</sup> non sia possibile l'assegnazione<sup>596</sup> al posto di provenienza il magistrato<sup>597</sup>, fermi i limiti su indicati, è assegnato<sup>598</sup> a un altro posto vacante di un ufficio di pari grado della stessa sede o di altri uffici del medesimo distretto o di un distretto vicinore.

4. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale compresa nel territorio del distretto di appartenenza, il magistrato è assegnato<sup>599</sup> in un posto vacante, anche non pubblicato, che si trovi in un distretto vicinore<sup>600</sup> diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.<sup>601</sup> rispetto a quello di provenienza<sup>602</sup>.

---

<sup>585</sup> livello

<sup>586</sup> d

<sup>587</sup> ad

<sup>588</sup> un ufficio di diverso livello o

<sup>589</sup> , con esclusione dei posti menzionati al punto 26 del par. V

<sup>590</sup> e

<sup>591</sup> o

<sup>592</sup> senza indugio

<sup>593</sup> o comunque

<sup>594</sup> , se necessario,

<sup>595</sup> il magistrato

<sup>596</sup> possa essere assegnato

<sup>597</sup> o, comunque, il posto non sia più vacante, il medesimo

<sup>598</sup> , previo interpello,

<sup>599</sup> , previo interpello,

<sup>600</sup> ,

<sup>601</sup> ,

<sup>602</sup> e fuori dalla circoscrizione elettorale

5. Per la scelta della sede indicata ai commi <sup>603</sup> 3 e 4 si procede con concorso virtuale <sup>604</sup>.

6. Il magistrato che sia stato candidato <sup>605</sup> alle elezioni politiche, amministrative ed europee <sup>606</sup>, nel caso in cui non sia stato eletto <sup>607</sup><sup>608</sup> non può <sup>609</sup> essere destinato, per il periodo di cinque <sup>610</sup> anni, decorrenti dalla data delle elezioni, a sedi del distretto <sup>611</sup> o dei distretti <sup>612</sup> in cui <sup>613</sup> erano ricomprese la circoscrizione o le circoscrizioni elettorali ove <sup>614</sup> è stato candidato, ovvero del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.

7. Nel caso di elezione <sup>615</sup>, il trasferimento del magistrato a sedi del distretto <sup>616</sup> o dei distretti <sup>617</sup> nell'ambito <sup>618</sup> dei quali <sup>619</sup> è stato eletto <sup>620</sup>, ovvero del distretto o dei distretti competenti ai sensi <sup>621</sup> dell'articolo 11 c.p.p., non può avvenire prima del termine di cinque <sup>622</sup> anni <sup>623</sup> decorrente <sup>624</sup> dalla scadenza del mandato.

8. Nel caso in cui il magistrato provenga da un posto, anche di merito, della Corte di Cassazione o della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ovvero della Direzione Nazionale Antimafia, i criteri indicati nelle disposizioni che precedono non si applicano e il magistrato è <sup>625</sup> restituito all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca, eventuale <sup>626</sup>, della pubblicazione nelle more intervenuta. Se il posto non sia <sup>627</sup> vacante, il magistrato è <sup>628</sup> essere assegnato, con concorso virtuale, a un altro posto disponibile <sup>629</sup>.

9. Il magistrato <sup>630</sup> collocato fuori <sup>631</sup> ruolo <sup>632</sup> che, durante il periodo di destinazione a funzioni non giudiziarie, si sia candidato o sia stato eletto <sup>633</sup> può <sup>634</sup> essere destinato, con <sup>635</sup> concorso virtuale, a un posto vacante, con esclusione di quelli compresi nei distretti in cui sia

<sup>603</sup> 2,  
<sup>604</sup> , tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del magistrato

<sup>605</sup> I magistrati che sono stati candidati

<sup>606</sup> od amministrative

<sup>607</sup> e non sono stati eletti

<sup>608</sup> ,

<sup>609</sup> possono

<sup>610</sup> 5

<sup>611</sup> ,

<sup>612</sup> ,

<sup>613</sup> nel quale o nei quali

<sup>614</sup> nell'ambito della quale o delle quali il magistrato

<sup>615</sup> o di incarico pubblico nelle amministrazioni degli enti locali

<sup>616</sup> ,

<sup>617</sup> ,

<sup>618</sup> del quale o

<sup>619</sup> il medesimo

<sup>620</sup> od è stato chiamato a ricoprire una carica pubblica

<sup>621</sup> ex

<sup>622</sup> 5

<sup>623</sup> ,

<sup>624</sup> , rispettivamente, dalla data delle elezioni o

<sup>625</sup> sarà

<sup>626</sup> se necessario

<sup>627</sup> più

<sup>628</sup> , previo interpello, potrà

<sup>629</sup> vacante

<sup>630</sup> I magistrati

<sup>631</sup> dal

<sup>632</sup> organico della magistratura

<sup>633</sup> siano candidati o siano stati eletti o siano stati chiamati

<sup>634</sup> potranno

<sup>635</sup> mediante

stata presentata la candidatura e<sup>636</sup> di quelli compresi nell'ambito dei competenti distretti ex articolo 11 c.p.p.

#### Articolo 125

*(Cessazione dalla carica di pubblico amministratore presso gli enti locali e le Regioni<sup>637</sup>)*

1. Le disposizioni<sup>638</sup> di cui all'articolo 124<sup>639</sup> si applicano altresì nell'ipotesi di richiamo in ruolo alla cessazione dalla carica di pubblico amministratore presso gli enti locali, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e presso le Regioni, con esclusione del distretto o dei distretti ove si trovava la circoscrizione territoriale nella quale il magistrato è<sup>640</sup> stato chiamato a ricoprire la carica pubblica, nonché del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.

2. Prima del termine di cinque anni, decorrente dalla cessazione della carica pubblica, il magistrato non può essere trasferito nelle sedi del distretto, o dei distretti, ove ha ricoperto la carica ovvero del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.

#### Articolo 126

*(Assegnazione della sede al magistrato chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e delle Regioni)*

1. Ferme restando le prescrizioni di cui agli articoli 124 e 125<sup>641</sup>, il magistrato chiamato a ricoprire una carica pubblica<sup>642</sup> nelle amministrazioni degli enti locali<sup>643</sup> e delle Regioni in posizione di aspettativa può chiedere, al fine di<sup>644</sup> espletare il mandato o l'incarico amministrativo, in alternativa alla permanenza fuori<sup>645</sup> ruolo<sup>646</sup>, di essere assegnato a una sede vicina, identificata con le modalità previste dal comma 2.

2. Nel caso di cui al comma 1, il magistrato è<sup>647</sup> assegnato<sup>648</sup> in un posto vacante<sup>649</sup> di<sup>650</sup> un distretto vicinioro<sup>651</sup> diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.<sup>652</sup> e fuori dall'area territoriale in cui esercita il mandato.

<sup>636</sup> o sia stato, nonché

<sup>637</sup> Destinazione del magistrato del magistrato al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni europee, nonché dopo la scadenza del relativo mandato elettorale

<sup>638</sup> I criteri

<sup>639</sup> punti

<sup>640</sup> sia

<sup>641</sup> ai paragrafi che precedono

<sup>642</sup> cariche pubbliche

<sup>643</sup> come definite ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 267/2000

<sup>644</sup> per poter

<sup>645</sup> dal

<sup>646</sup> della magistratura

<sup>647</sup> deve essere

<sup>648</sup> , previo interpello,

<sup>649</sup> anche non pubblicato,

<sup>650</sup> che si trovi in

<sup>651</sup> .

3. Per l'assegnazione della sede si procede con concorso virtuale<sup>653</sup>.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3<sup>654</sup> si applicano anche nel caso del<sup>655</sup> magistrato che, fuori ruolo per altra ragione, ricopra una carica pubblica nelle amministrazioni locali e chiedi il ricollocamento in ruolo.

5. Le stesse disposizioni<sup>656</sup> si applicano altresì nell'ipotesi di richiesta di avvicinamento, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,<sup>657</sup> a una sede più vicina a quella di svolgimento dell'incarico.

6. Il magistrato che, senza il previo collocamento in aspettativa, partecipi a una competizione elettorale nello stesso distretto di appartenenza, ovvero nel distretto competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p., ha l'onere di darne tempestiva comunicazione al CSM. Lo stesso onere sussiste nell'ipotesi in cui il magistrato sia indicato come componente di una futura giunta comunale, provinciale o regionale. All'esito delle elezioni, il CSM valuta la sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità<sup>658</sup>.

---

<sup>652</sup> . rispetto a quello di provenienza,

<sup>653</sup> tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del magistrato

<sup>654</sup> precedenti

<sup>655</sup> altresì qualora il

<sup>656</sup> nonché

<sup>657</sup> dalla sede attualmente occupata

<sup>658</sup> 5. Nel caso di partecipazione del magistrato, nello stesso distretto di appartenenza, ovvero nel distretto competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p. e senza previo collocamento in aspettativa, a una competizione elettorale, compresa l'ipotesi dell'indicazione di componente di una futura giunta comunale, provinciale o regionale, il CSM, cui il magistrato ha l'onere di dare una tempestiva segnalazione, valuterà, all'esito delle elezioni, la sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità.

**PARTE VIII**  
**GLI INCARICHI DI COMMISSARIO**  
**E COMMISSARIO AGGIUNTO AGLI USI CIVICI<sup>[1]</sup>**

**Articolo 127**

*(Gli incarichi di Commissario e Commissario aggiunto agli usi civici)*

1. **Gli incarichi<sup>659</sup>** di Commissario e Commissario aggiunto agli usi civici **hanno** durata quadriennale, con possibilità di rinnovo per ulteriore quadriennio, previa richiesta dell'interessato, ~~corredata da un'autorelazione sulle attività espletate<sup>660</sup> nel corso del primo quadriennio e del prospetto statistico dell'attività svolta nell'ufficio di appartenenza<sup>661</sup>.~~

**Articolo 128**

*(Il procedimento)*

1. Su proposta della Terza Commissione, il CSM<sup>662</sup> richiede al Ministro della giustizia la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle vacanze **dei posti<sup>663</sup>** di Commissario e <sup>664</sup> Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici. Successivamente, viene data comunicazione della data di pubblicazione della vacanza sul Bollettino Ufficiale.

2. Nei casi di particolare urgenza la pubblicazione può essere effettuata omettendo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. In tal caso, il termine di presentazione della domanda **decorre<sup>665</sup>** dalla data della comunicazione della pubblicazione.

3. Nella richiesta di pubblicazione della vacanza dei posti di Commissario e <sup>666</sup> Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici<sup>667</sup> è specificato se l'assegnazione implichi l'esercizio esclusivo delle funzioni nel posto di destinazione, ai sensi dell'articolo 28, ultimo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766668.

4. Nei casi in cui l'assegnazione del posto non determini l'esercizio esclusivo delle funzioni<sup>669</sup>, al concorso possono partecipare solo i magistrati del distretto della Corte di appello<sup>670</sup> in cui si trova la sede del Commissariato e quelli delle province limirofe.

5. Nel caso previsto dal comma precedente, il CSM, sentito il Consiglio giudiziario competente, può escludere dal concorso quei candidati che svolgono funzioni giudiziarie che

<sup>[1]</sup> (ex par XXIII): (Circolare n. 3692 dell'8 marzo 1990).

<sup>659</sup> L'incarico

<sup>660</sup> svolte

<sup>661</sup> si sopprimere il comma: "I magistrati nominati sotto la vigenza del precedente regime normativo, che abbiano già maturato un periodo di otto anni nello svolgimento dell'incarico, rimangono titolari dell'ufficio sino al 31 dicembre 2009. Precedentemente alla scadenza del termine suddetto si può procedere alla pubblicazione dei posti che si renderanno vacanti."

<sup>662</sup> Consiglio

<sup>663</sup> del posto

<sup>664</sup> di

<sup>665</sup> decorrerà

<sup>666</sup> di

<sup>667</sup> ,

<sup>668</sup> 1768

<sup>669</sup> di Commissario e di Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici

<sup>670</sup> ,

comportino un impegno di lavoro <sup>671</sup> non compatibile con l'attività dei Commissari o che, per la distanza o <sup>672</sup> le difficoltà di collegamento con la sede di servizio, non possono assicurare l'esercizio, senza inconvenienti, di entrambe le funzioni.

6. Gli aspiranti al posto pubblicato devono <sup>673</sup> presentare domanda nei termini e nelle forme indicati dal relativo bando di concorso, nel cui ambito sono <sup>674</sup> disciplinate le modalità delle allegazioni da presentare congiuntamente alla domanda.

7. I magistrati che non abbiano maturato il biennio di permanenza nell'ufficio occupato non possono presentare domanda di assegnazione a <sup>675</sup> un posto di Commissario agli <sup>676</sup> usi civili, che implichi l'esercizio esclusivo delle relative funzioni.

#### Articolo 129

*(Criteri generali per la copertura dei posti di Commissario e Commissario aggiunto agli usi civili)*

1. Nei concorsi per la copertura dei posti di Commissario e <sup>677</sup> Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civili, la graduatoria degli aspiranti è <sup>678</sup> formata seguendo il criterio della valutazione comparativa.

2. A tal fine, assume <sup>679</sup> rilievo il profilo attitudinale relativo <sup>680</sup> alla conoscenza della materia degli usi civili, desumibile dall'attività giurisdizionale <sup>681</sup> svolta in tale ambito ovvero da attività di studio o di approfondimento compiuta in ambito extragiudiziario.

3. In considerazione di un limitato contenzioso in materia degli usi civili, può altresì rilevare <sup>682</sup> l'esperienza nel settore civile con particolare riferimento alla materia dei diritti reali.

4. L'anzianità <sup>683</sup> assume <sup>684</sup> rilievo in termini di positiva esperienza lavorativa nei settori sopraelencati allorché incida <sup>685</sup> sul profilo attitudinale.

---

<sup>671</sup> qualitativo e/o quantitativo

<sup>672</sup> e/o

<sup>673</sup> dovranno

<sup>674</sup> vengono

<sup>675</sup> di

<sup>676</sup> per la liquidazione degli

<sup>677</sup> di

<sup>678</sup> verrà

<sup>679</sup> è da rilevare che

<sup>680</sup> con particolare riferimento

<sup>681</sup> da una consistente attività giurisdizionale

<sup>682</sup> anche, in considerazione di una limitata esperienza giurisdizionale dovuta al modesto carico di lavoro dell'ufficio in tale ambito,

<sup>683</sup> Quanto al profilo della anzianità, questa

<sup>684</sup> certamente

<sup>685</sup> e tale da incidere, di conseguenza,

## PARTE IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Articolo 1 *(Entrata in vigore)*

1. ~~Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano alle domande di trasferimento e per il conferimento delle funzioni presentate successivamente all'approvazione del testo da parte dell'assemblea plenaria.~~

2. Le procedure concorsuali non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente delibera restano disciplinate dalla circolare dell'8 giugno del 2009, n. 12046 e successive modifiche.

### Articolo 2 *(Equivalenza delle funzioni di pretore)*

1. Le funzioni<sup>1</sup> di pretore sono considerate come giudicanti e requirenti se esercitate prima della istituzione delle procure circondariali, esclusi i periodi in cui il magistrato abbia svolto solo funzioni di pretore civile.

2. Per usufruire del punteggio collegato alle specifiche attitudini, i magistrati che hanno esercitato le funzioni di pretore in data anteriore all'istituzione delle preture circondariali e quelli che hanno esercitato le funzioni di giudice istruttore prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale o anche successivamente, per i processi da completare con il precedente rito, debbono allegare alla domanda un'autorelazione con l'indicazione dei settori di attività ai quali sono stati addetti.

### Articolo 3 *(Disciplina del concorso virtuale di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)*

1. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene attraverso il regime transitorio di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160<sup>686</sup>.

2. Tali magistrati possono chiedere di essere assegnati al posto di provenienza anche in soprannumero, ovvero, in mancanza di tale richiesta, devono essere ammessi alla procedura di assegnazione della sede tramite concorso virtuale, di cui all'articolo 100<sup>687</sup> della presente circolare.

---

<sup>686</sup> disposizione precedente: "Per i magistrati fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150, quindi dal 2006, e che all'atto del ricollocamento in ruolo abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, è previsto un regime transitorio".

<sup>687</sup> al par.V